

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA



COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039

Telefono 0321 926021

Telefax 0321 926186

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, della L. n. 130 del 30.03.2001, della L.R. n. 20 del 31.10.2007, della L.R. n. 15 del 03.10.2011, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 08.08.2012, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alle operazioni funebri, ai trasporti funebri, alla cremazione, alla destinazione e all'uso dei cadaveri o parti di essi e a tutte le diverse attività conseguenti all'evento morte, nella garanzia della tutela del rispetto per i defunti e della salvaguardia delle prescrizioni igienico sanitarie.

2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle norme del presente regolamento, con espresso divieto da parte di terzi, ad interferire o condizionare in alcun modo le modalità di esercizio di detto diritto.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda sanitaria Locale per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie, e dell'ARPA per quelle di tipo ambientale.

2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31 e seguenti del capo V e combinato art. 112 del D.Lgs. in data 18.10.2000 n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

3. I dipendenti comunali e/o l'eventuale ditta appaltatrice addetti ai servizi funebri e cimiteriali sono tenuti all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative, e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni, e l'adozione degli atti conseguenti.

Sono tenuti altresì:

- a) a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- c) ad indossare e ad aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona e a mantenere un abbigliamento adeguato al rispetto dei luoghi e del sentimento dei visitatori
- d) al rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 25 comma 5 del presente regolamento.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme, di parti di cadaveri e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;
 - e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16 comma 1 lettera a), per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) l'inumazione nel campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni, per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
 - J) il feretro per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della

garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Articolo 5

Attività di onoranze funebri

1. Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle Imprese di onoranze funebri a seguito di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs. 114/98 e 115 del T.U.L.P.S., R. D. n. 773/1931.

2. Presso il Servizio cimiteriale è tenuto un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese esercenti l'attività funebre autorizzate al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.

3. L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione, la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, e con quella commerciale marmorea e lapidea svolta all'interno o all'esterno del cimitero.

4. Nello svolgimento dell'attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera concorrenza di mercato. All'interno di luoghi di cura e di degenza è assolutamente vietato alle imprese proporre a chiunque offerte o vantaggi finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di servizi funebri, ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo. Ai cittadini richiedenti devono essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. E' vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta del contraente.

5. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei servizi, le Imprese di onoranze funebri devono disporre di adeguata dotazione di risorse umane, strumentali e organizzative, nonché delle professionalità necessarie a garantire la qualità del servizio.

6. Il conferimento di incarico e la negoziazione delle prestazioni inerenti l'attività di onoranze funebri avvengono di norma nella sede dell'Impresa. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche e private, degli obitori, delle camere mortuarie, delle aree cimiteriali. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Articolo 7

Adempimenti conseguenti al decesso

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

2. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

3. Fuori dai casi in cui si proceda ai sensi dell'art 44 del D.P.R. 285/90, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità

definite dalla norma statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero, o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private, viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL.

5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui all'art. 1 c. 6 del D.P.R. 285/1990 entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; in caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, il medico del Servizio della continuità assistenziale può redigere la scheda di morte di cui all'art. 1 comma 6 del D.P.R. 285/1990 a seguito di presentazione di idonea documentazione medica. Anche il medico necroscopo può redigere la scheda di morte di cui all'art. 1 comma 6 del d.p.r. 285/1990 a seguito di presentazione di idonea documentazione medica oppure previa esecuzione di riscontro diagnostico di cui all'art. 37 comma 1 del d.p.r. 285/1990.

6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, e comunque non dopo le trenta ore, in assenza di diverse prescrizioni emanate dall'ASL.

7. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte, viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla prudente valutazione.

8. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio del permesso di seppellimento.

Articolo 8

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con disposizioni di legge.

2. In difetto, i congiunti possono disporre della salma e dei funerali in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purchè non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

4. In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del giudice.

5. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata dal luogo di decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

Articolo 9

Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro .

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa (leggi inumazione).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 10

Verifica e chiusura dei feretri

1. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il corretto confezionamento del feretro e per la chiusura della salma nello stesso sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

2. A tal fine, gli addetti al trasporto dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione, che deve essere allegata, quale parte integrante, all'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale al trasporto del cadavere, ed essere consegnata al custode del cimitero.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 11

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.

2. I trasporti di salma di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 12

Identità del defunto - piastrina di riconoscimento

1. Sul piano superiore esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare), di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO III

DEL TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 13

Definizione di trasporto funebre

1. In applicazione della L.R. 15/2011, costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di

osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero, o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, svolto esclusivamente con mezzi idonei al tipo di trasferimento e con il personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e nel rispetto della prescrizione dell'art. 8 commi 4, 5, 6 del D.P.G.R. n. 7/R/2012.

2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto.

Articolo 14

Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dai soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre nel rispetto delle disposizioni fissate dall'art. 2, 3, 4 del D.P.G.R. 7/R/2012. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale del soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente da dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990, dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011 n. 15, e dall'art. 8 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati il trasporto del cadavere è autorizzato dalla Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

4. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da esse impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. In relazione agli aspetti igienico-sanitari, il Comune si avvale dell'A.S.L.

Articolo 15

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto sul medesimo carro di composizioni floreali, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera j) del presente regolamento, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;
- b) gratuiti ed in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questo all'obitorio, è a carico del Comune.

Articolo 16

Modalità del trasporto

1. Il servizio di trasporto funebre viene effettuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Nessuna sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
4. In ogni caso il responsabile del servizio cimiteriale prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno.
6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Articolo 17

Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. Nel territorio comunale, l'accompagnamento del feretro dal luogo di onoranze/esequie al cimitero deve seguire il percorso più breve. Il responsabile del servizio cimiteriale, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e l'eventuale concessione, a richiesta dei familiari, della possibilità del trasporto a braccia da parte dei parenti.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Aziende Sanitarie Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. L'attestazione di idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sui carri in ogni loro trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
5. L'autista ed i necrofori, durante i servizi funerari, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

Articolo 18

Trasporti da e per altri comuni per seppellimento o cremazione

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/90.

2. Il trasporto di salma al Cimitero di altro Comune è autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Momo ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal responsabile del servizio cimiteriale del Comune in cui è avvenuto il decesso.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal responsabile del servizio cimiteriale osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 285/90.
7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
8. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, uno dei quali verrà consegnato al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di igiene pubblica e sanità pubblica dell'A.S.L. competente, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 20

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all' art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. Se il trasporto è da e per l'estero, il responsabile del servizio cimiteriale si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e resti mortali, che può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
4. I resti mortali devono essere racchiusi in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione della data e del luogo del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema avente le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, devono valersi in caso di sosta della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio competente.

TITOLO IV

CIMITERI

Articolo 24

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i cimiteri situati nelle seguenti località:

- 1 – Centro
- 2 – Alzate
- 3 – Agnello
- 4 - Castelletto

Articolo 25

Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con proprio personale di custodia o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26

Compiti del personale di custodia

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, la data e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, la data e l'ora della tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti (tipologia sepoltura, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);

c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

2. I registri indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

3. E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.

4. Il personale di custodia deve inoltre:

a) dare assistenza: all'Autorità giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge; ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e dell'A.S.L. territoriale secondo le necessità ed esigenze che si verificano in corso di effettuazione del servizio;

b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;

c) provvedere alla sepoltura delle salme o al coordinamento dei servizi funebri e di sepoltura volto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e del presente regolamento;

d) eseguire ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio cimiteriale e nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 285/1990;

e) vigilare sullo stato di conservazione delle sepolture, private e dei campi comuni, e segnalare al responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;

- f) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;
- g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso ai cimiteri;
- h) ispezionare, su richiesta degli uffici comunali, le sepolture, anche private, per verifiche, con stesura di apposito rapporto scritto.

5. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 27

Sepulture fuori dal Cimitero

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La cappella privata gentilizia costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
3. I progetti, di cui al D.P.R. n. 285/1990, di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
4. I loculi presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
5. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal Regolamento D.P.G.R. 7/R/2012.

Articolo 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali e delle ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, o per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 29

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di:
 - a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) persone decedute fuori dal territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) persone nate nel Comune di Momo o aventi in esso la residenza alla nascita (atto trascritto);
 - d) persone aventi coniuge già sepolto in un Cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
 - e) persone ricoverate in residenza assistita o in istituto situati in altri Comuni, e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Momo, ove dimoravano precedentemente al ricovero;
 - f) persone non residenti nel Comune che abbiano con residenti viventi nel Comune di Momo un rapporto di parentela fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di persone residenti;
 - h) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma del presente articolo, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.
3. In relazione al fabbisogno emergente la Giunta Comunale può ridefinire la ricettività delle singole strutture cimiteriali ed i criteri di tumulazione.

Articolo 30

Ammissione nei cimiteri delle frazioni.

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, salvo i casi di persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia.
2. In caso di sepoltura di persone rientranti nelle fattispecie disciplinate dall'art. 29, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, la tumulazione dovrà essere effettuata nel cimitero della frazione di residenza all'atto del trasferimento della residenza dal Comune di Momo.

Articolo 31

Struttura dei cimiteri

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo XIV del D.P.R. 285/90, e l'art. 18 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R.
3. Compatibilmente con le esigenze del campo comune, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90, e dal successivo art. 32 del presente Regolamento.
5. Le sepolture private non possono avere diretto accesso dall'esterno del cimitero.
6. Ogni cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni quando si trovino in condizioni di completa

mineralizzazione, e che non siano richiesti dai familiari per deporli in cellette o colombari. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 32

Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio per almeno vent'anni.

2. Il Piano regolatore cimiteriale determina le varie tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire il minore impatto sull'ambiente.

Nell'elaborazione del piano di dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni annuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata della concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a :

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe e cappelle di famiglia di costruzione comunale)
- e) cellette ossario
- f) nicchie cinerarie
- g) ossario comune
- h) cinerario comune

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

5. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

6. Il piano regolatore cimiteriale può altresì individuare le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni.

TITOLO V

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33

Inumazione e tumulazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono nel campo comune e hanno una durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, quando se ne presenta il bisogno.
3. L'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 34

Cippo – Lapidi nei campi comuni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati può essere installato un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato. Sulle lapidi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè agli uffici venga presentata la traduzione in italiano.

Articolo 35

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, delle cassette contenenti resti mortali o delle urne cinerarie in opere murarie – loculi o tombe o cappelle – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo le spoglie mortali.
 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
 3. A far tempo dell'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25
 - altezza m. 0,70
 - larghezza m. 0,75
- A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.R.P. n. 285/90
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.
 5. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.
 6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

Articolo 36

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo il pagamento del canone stabilito in tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, dal giorno della tumulazione a quello della estumulazione. Le

frazioni di anno sono computate come anno intero. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.

2. Detta concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano ottenuto in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un manufatto privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato;
- c) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purchè non superiore ad un periodo di trenta mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, con spese a carico dello stesso interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata, e previo pagamento dei relativi diritti.

5. E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone stabilito in tariffa.

6. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione. Le estumulazioni si eseguono alla scadenza della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla deposizione del feretro e, comunque, indipendentemente dal tempo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto possono essere, a loro spese, cremate o destinate a sepoltura privata.

3. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione, esso viene a loro spese nuovamente inumato/tumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, o a due anni se con uso di prodotti biodegradanti. L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione/ritumulazione.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.

5. E' compito dei seppellitori segnalare al responsabile del servizio cimiteriale le situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione.

6. Le operazioni di esumazione e estumulazione ordinarie non potranno svolgersi nel periodo dal 25 ottobre al 10 novembre di ogni anno.

Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite, prima che siano trascorsi rispettivamente dieci anni o vent'anni dall'originaria inumazione/tumulazione, per ordine dell'autorità giudiziaria o, su richiesta dei familiari e previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Nel caso di estumulazione, qualora non si proceda alla cremazione, si provvederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di dieci anni, non abbreviabile. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, è fatto obbligo al concessionario o ai parenti del deceduto di procedere, alla scadenza della concessione già esistente, alla stipula di una nuova concessione per lo stesso loculo o alla traslazione della salma o del resto mortale in altra collocazione.
3. Con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.115-6947 del 5/08/2002 è stata sospesa l'applicazione dell'art.88 del D.P.R. n.285/90 concernente l'obbligo, da parte dell'operatore sanitario, di verifica della perfetta tenuta del feretro ai fini della trasferibilità dello stesso senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale adempimento è eseguito dai seppellitori.
4. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

Articolo 39

Rimozioni di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipologia, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, e provvedendo a carico del Comune ad altra sepoltura di tipologia corrispondente e di pari durata.

Articolo 40

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Di norma, entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio competente cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel periodo indicato nell'art. 37 del presente regolamento. Tale elenco sarà esposto, fino al 30 novembre, all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale di ogni cimitero. La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
2. Le estumulazioni ordinarie sono compiute almeno novanta giorni dopo la scadenza concessoria. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo di almeno quindici giorni. E' necessario in ogni caso avvertire i familiari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.
3. L'irreperibilità anagrafica o l'irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art.140 e 143 del codice di procedura civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Articolo 41

Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, o destinati alla cremazione a scelta del responsabile del servizio cimiteriale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o in tomba privata, la relativa raccolta o traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe e canoni stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

2. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si rinverano oggetti di valore preziosi o ricordi personali, questi devono, previa disinfezione, essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune. In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali – smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti disporne. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.

2. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il quarto grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

3. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali sono raccolti e selezionati per il recupero, oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

TITOLO VII

CREMAZIONE

Articolo 44

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini.

Articolo 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell' Ufficiale di Stato civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cremazione di cadavere per il quale si era provveduto precedentemente ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Responsabile del Servizio cimiteriale del luogo dove è sepolta la salma.
3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 46

Destinazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate;
 - b) inumate;
 - c) affidate al coniuge o ad un familiare;
 - d) disperse.

Articolo 47

Tumulazione delle ceneri

1. La tumulazione delle ceneri è effettuata in un loculo, in una celletta ossario, in una celletta cineraria o in una sepoltura privata.
2. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 48

Inumazione delle ceneri

1. L'urna delle ceneri, sigillata, può essere inumata in area cimiteriale, a condizione che sia realizzata in materiale biodegradabile. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile sino alla durata massima di dieci anni.
2. Le fosse per inumazione devono avere le dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 0,50 ed essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fossa.

Articolo 49

Regole generali su affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130, e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ed in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. In mancanza di disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto ad alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 46 del presente Regolamento, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
- a) dal coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dal personale autorizzato del Comune.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo fra di esse o sentenza passata in giudicato.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 50

Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disposto dall'Ufficiale dello Stato civile.
2. Le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale non deperibile che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno, insieme ai dati anagrafici, un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. L'affidamento delle ceneri è fatto nei confronti di un affidatario unico. Il soggetto che richiede l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela col defunto e dichiarazione di assenza di eventuali altri soggetti aventi titolo alla consegna dell'urna;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - indicazione del luogo, nel territorio del Comune di Momo, dove le ceneri verranno custodite;

- la conoscenza delle norme circa i reati previsti in materia di dispersione delle ceneri e di profanazione delle urne cinerarie;
- indicazione delle modalità di conservazione dell'urna e delle ceneri, tali da consentire una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni manomissione e profanazione;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone.

5. La consegna dell'urna viene verbalizzata in un documento, redatto in duplice esemplare, di cui uno conservato in Comune e l'altro consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private.

6. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dalla residenza della persona che si è assunta – all'atto dell'autorizzazione – la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero. Sono esclusi quali luoghi di conservazione i cortili e i giardini, nonché manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenza della stessa.

7. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia al Comune di provenienza, sia al Comune di nuova destinazione. Il Comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

8. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo al Servizio cimiteriale del proprio Comune di residenza e a conferirla, per la conservazione a sue spese, nel cimitero dello stesso Comune, che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.

9. In caso di decesso dell'affidatario, l'urna, a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta ossario o in altro sito in concessione, o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero l'urna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto dell' Ufficiale di Stato civile.

Articolo 51

Dispersione delle ceneri

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza, fornendo le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto e dichiarazione di assenza di eventuali altri soggetti aventi titolo di esecutore della dispersione;
- l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
- l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
- l'indicazione del termine e del luogo, nel territorio del Comune di Momo, ove le ceneri verranno disperse, individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente titolo o, in via alternativa, l'impegno di comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
- nel caso di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
- dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso, o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;

- la conoscenza delle norme circa i reati previsti in materia di dispersione delle ceneri e di profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero; se consegnata al cimitero, si provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato civile, il quale deve darne notizia al Comune ove le ceneri verranno disperse.
3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Articolo 52

Dispersione nei cimiteri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri in aree appositamente delimitate, che possono anche assumere la funzione di cinerario comune. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
3. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel cimitero comunale. I costi di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
5. La permanenza della targa è prevista in dieci anni rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e della compostezza del caso.

Articolo 53

Dispersione in aree naturali pubbliche e private

1. La dispersione in natura nel territorio di Momo è consentita fuori dai centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. n. 285/1992:
 - in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - nei laghi ad oltre duecento metri dalla riva nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.
3. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto fuori dai centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 comma 1 del presente Regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione all'Ufficiale di Stato civile dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto.

Articolo 54 Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente titolo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla Polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia possono accedere ove si svolgono le attività qui disciplinate.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente titolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 55 Registri per la cremazione

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, alla rinuncia e alla dispersione delle ceneri sono annotati in apposito registro, allo scopo di conservare traccia dell'evento e per gli adempimenti in caso di variazione di domicilio dell'affidatario.

TITOLO VIII CONCESSIONI

Articolo 56 Sepulture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 32 del presente Regolamento e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto d'uso è limitato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti (per i loculi individuali per salma, od i campi a tumulazione), delle ossa o delle ceneri (per le cellette ossario e le cellette cinerarie), delle persone aventi diritto alla tumulazione.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati residenti od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali per salma;
 - b) cellette per la raccolta dei resti mortali;
 - c) cellette per urne cinerarie;
 - d) sepolture a tumulazione, per famiglie e collettività (tombe e cappelle).
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90.
8. La concessione, laddove sia regolata da uno schema di contratto –tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio cimiteriale, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam, e deve in particolare indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la data di decorrenza;
- il nome del concessionario o del rappresentante legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- le salme destinate ad esservi inizialmente accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

Articolo 57 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree, le tombe e le cappelle;
- b) in 50 anni per i loculi;
- c) in 50 anni per le cellette ossario e per le cellette cinerarie.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta della concessione originaria per il periodo sotto indicato, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa:

- a) 35 anni per le tombe e le cappelle;
- b) 20 anni per i loculi;
- c) 20 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie.

4. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10.02.1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.

5. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.

Articolo 58 **Modalità di concessione**

1. Le sepolture individuali private di cui al 5° comma lettera a) b) c) dell'art. 56 del presente Regolamento sono concesse solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario, delle ceneri per le cellette cinerarie. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Modalità diverse di concessione e assegnazione possono essere decise dalla Giunta Comunale nel rispetto del principio della par condicio.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. La concessione di sepolture a tumulazione per famiglie e collettività di cui al 5° comma lettera d) dell'art. 56 del presente Regolamento è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, al richiedente residente o nato nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 59

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:

- a) per i loculi individuali alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di concessione se diversa dal concessionario;
- b) per le tombe e le cappelle concesse a persone fisiche, alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del manufatto come indicata nell'atto di concessione;
- c) per le tombe e le cappelle concesse ad enti o associazioni, alle persone che risultino averne titolo secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del manufatto come indicata nell'atto di concessione.

2. Per le concessioni destinate ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula, ove a quest'ultima premuoia un parente in linea retta entro il secondo grado che abbia acquisito il diritto alla sepoltura nel Cimitero Comunale, sarà facoltà del concessionario cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del pre-morto.

3. Ai fini della applicazione della fattispecie indicata nella lettera b) del primo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, ampliata agli affini, fino al secondo grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salva diversa previsione contenuta nell'atto concessorio. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare al servizio cimiteriale.

5. E' consentita, salva diversa prescrizione nell'atto concessorio, la tumulazione della salma del coniuge del concessionario e dei suoi discendenti in linea retta. Il concessionario può altresì permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza, evincibili dallo stato di famiglia.

6. Il concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso un'azione specifica o un comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito. La condizione di particolare benemerita va comprovata con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi indicati nel presente articolo.

8. Quando sorga un legittimo dubbio sul diritto d'uso delle sepolture da parte del richiedente, l'Amministrazione potrà sospendere ogni operazione sulle salme in attesa degli opportuni chiarimenti.

Articolo 60

Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Nei loculi delle sepolture private, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, fino ad esaurimento della capienza, una o più cassette di resti mortali ed urne cinerarie, nel rispetto delle disposizioni indicate nel precedente articolo.

2. In ogni loculo delle sepolture private è consentita la collocazione, in relazione alla capienza, di una o più cassette di resti mortali e urne cinerarie contenenti resti o ceneri del coniuge, del

convivente more uxorio, degli ascendenti in linea retta, di consanguineo collaterale di secondo grado o discendenti in linea retta di primo grado, del medesimo individuo tumulato nel singolo loculo.

3. Nei loculi individuali, i resti mortali o ceneri potranno rimanere ivi tumulati fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora la salma dovesse essere estumulata prima della scadenza della concessione, anche le ceneri/resti mortali ivi tumulati dovranno trovare altra collocazione.

4. Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

Articolo 61

Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza od igiene.

2. I concessionari delle sepolture perpetue o a tempo determinato, che richiedano modificazioni: a) della capienza del sepolcro in uso, b) della tipologia di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione/sottoscrizione della concessione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di atto aggiuntivo dell'originaria concessione ed alla corresponsione, in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. Ove trattasi di sepoltura a tempo determinato, il contratto riguarderà solo la variazione del numero dei posti/salma oggetto di variazione, ferma la durata dell'originaria concessione. Non potranno essere accettati ampliamenti negli ultimi 20 anni antecedenti la scadenza della concessione, salvo autorizzazione al rilascio di nuova concessione.

Art. 62

Modalità e termini di costruzione delle sepolture private

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto comma dell'art. 56 del presente Regolamento impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 84 del presente Regolamento, entro 6 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza della concessione, ed alla esecuzione dell'opera nei successivi diciotto mesi, pena la decadenza della concessione. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

2. Qualora l'area sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio cimiteriale, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino a un massimo di 18 mesi dalla scadenza originaria.

Articolo 63

Divisioni e subentri nella titolarità della concessione

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90, non è consentito e non ha validità alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia erede legittimo.

2. Non sono ammesse la divisione e l'individuazione di separate quote della concessione. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni,

dividendosi i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.

3. Uno o più concessionari possono dichiarare, presso il servizio cimiteriale, la loro irrevocabile rinuncia pro quota del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 59 del presente Regolamento possono darne comunicazione al servizio cimiteriale, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 59 del presente Regolamento, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

Articolo 64

Rinuncia a sepolture individuali

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a condizione che sia libera da salme, ceneri o resti, o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso totale della somma a suo tempo pagata, decurtata del 2 % per ogni anno o frazione superiore a mesi sei intercorsi dalla data di stipula.

Articolo 65

Rinuncia a sepolture a tumulazione per famiglie

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe e cappelle a condizione che sia libera da salme, ceneri o resti, o quando, essendo stata occupata, le salme siano state trasferite in altra sede.

Articolo 66

Natura della rinuncia

1. La rinuncia contemplata dall'articolo 65 del presente Regolamento non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a liberare la stessa da salme, ceneri o resti a proprie spese.

Articolo 67

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio cimiteriale, previa accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Per l'esecuzione di quanto sopra, della decisione presa l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60

giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 61 del presente Regolamento;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso, previsto dall'art. 56 del presente Regolamento;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
 - g) nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto.
 - h) per mancato uso della tomba o cappella o dell'area, rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.
2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettera d), verrà formalmente comunicato al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente
3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.
5. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 69 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti mortali e delle ceneri, rispettivamente nel campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza della concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri.

Art. 70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell' art. 57 del presente Regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di tombe e cappelle gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 71

Mappa

1. Presso l' ufficio servizi cimiteriali dovrà essere istituito un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, potrà essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Art. 72

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa verrà annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari
 - c) gli estremi del titolo costitutivo (concessione)
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti mortali o ceneri nella sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

TITOLO IX

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 73

Tipologia di illuminazione

1. Sulle tombe nei campi comuni e sulle sepolture private è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
2. Il servizio di illuminazione elettrica è gestito dal Comune in economia o mediante ditta appaltatrice.

Articolo 74

Illuminazione votiva elettrica

1. La richiesta di attivazione, allacciamento ed abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato, all'ufficio comunale che gestisce il servizio in caso di gestione in economia, o alla ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata.
2. Nel canone di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse sul consumo di energia elettrica. La durata minima dell'abbonamento è di anni uno (1° gennaio-31 dicembre) prorogabile con tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da consegnare all'ufficio protocollo o a mezzo raccomandata alla ditta appaltatrice, almeno un mese prima della scadenza. La richiesta di disdetta avrà efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene presentata.
3. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento possono essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, dei materiali di consumo e dei costi di manutenzione.

Articolo 75

Allacciamento e manutenzione degli impianti

1. Il servizio di allacciamento della luce votiva viene effettuato esclusivamente da personale incaricato dal Comune, utilizzando lampadine fornite dal Comune, al quale spetta la manutenzione ordinaria e la sostituzione delle lampade.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento del canone di abbonamento, né di pretendere rimborsi di sorta.

Articolo 76

Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salva l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
3. Il Comune o la ditta appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo, abusi sugli impianti o non provveda al pagamento del canone di abbonamento.

TITOLO X

POLIZIA NEI CIMITERI

Articolo 77

Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico, esposto all'ingresso di ogni cimitero, è fissato dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori, o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di limitare l'accesso al pubblico a specifici ambiti cimiteriali o all'intero cimitero. Della

chiusura straordinaria parziale o totale del cimitero, sarà data preventiva informazione mediante avviso all'ingresso del cimitero.

Articolo 78 **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per comprovati motivi di salute o di handicap è consentita la circolazione di veicoli privati.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.

3. E' altresì ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc., e possono circolare e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Articolo 79 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti od animali ad eccezioni dei cani guida dei non vedenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare o danneggiare i tumuli, le sepolture, le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale;
- i) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
- j) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, ritiri religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale;
- l) consumare cibi o bevande;
- m) eseguire la lavorazione dei materiali, i quali devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo;
- n) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti tra le sepolture (sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto);

- o) abbandonare dopo l'uso negli spazi comuni o fuori dalle collocazioni previste oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi, innaffiatoio;
 - p) accedere al cimitero fuori dagli orari di apertura in assenza di specifica autorizzazione.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
3. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 80 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 81 **Epigrafi ed elementi collocabili sulle sepolture**

1. Su ogni sepoltura deve essere iscritto il nome, il cognome e almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.
2. L'iscrizione deve avvenire non oltre sei mesi dall'occupazione della sepoltura.
3. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
4. I nomi d'arte o di nomignoli sono consentiti solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.
5. Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana. In casi particolari il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare citazioni in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Il Comune si riserva di disciplinare le caratteristiche, le dimensioni, la tipologia, la natura dei materiali degli arredi cimiteriali e delle epigrafi da usare e lo schema di posa delle sepolture individuali.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nei cimiteri.

Articolo 82 **Fiori e piante ornamentali**

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscano dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i luoghi in cui si trovano, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

TITOLO XI **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

Articolo 83

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 84

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal responsabile del servizio competente, su conforme parere del responsabile sanitario dell'Asl competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvi i diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 85

Modalità di esecuzione dei lavori

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da terra, sabbia, calce, ecc.
6. Salva diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.
7. L'orario di lavoro per le imprese deve coincidere con quello del cimitero. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

8. Nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre dovrà cessare ogni attività dei cantieri, mentre sono consentiti meri lavori riordino o abbellimento.

Articolo 86

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del giudice.

Articolo 88

Criteri per la determinazione delle tariffe nelle concessioni cimiteriali

1. I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:
 - il costo di costruzione della sepoltura;
 - la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui è collocata.
2. Il Sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone prive di necessità imminenti.
3. Le tariffe saranno rideterminate ogni qualvolta la Giunta comunale ne ravveda la necessità.

Articolo 89

Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

Articolo 90

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/00, spetta al responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/00.

Articolo 91 **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1180 (1 luglio 1943), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Alle sepolture concesse prima del 10.02.1976 vengono riconosciuti, laddove esplicitamente riportati nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo, o per un periodo determinato, secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal codice civile libro II, titolo II e III (sepolcro ereditario).
4. Le concessioni di cui al comma 3 si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
5. In caso di utilizzo di manufatto cimiteriale realizzato in area di concessione scaduta per il quale non è stata sottoscritta concessione di rinnovo e/o non si è provveduto al pagamento del relativo canone, il concessionario o i suoi eredi sono tenuti al pagamento del canone di rinnovo commisurato al periodo di utilizzo dell'area decorrente dal giorno successivo alla scadenza della concessione fino alla data di rinuncia/decadenza della concessione originaria, o alla data di sottoscrizione di nuova concessione.

Art. 92 **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.
2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per l'accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge n. 689/81.
5. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge n. 689/81.

6. Avverso le ordinarie ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/81) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, davanti all'autorità giudiziaria competente.

7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi.

Articolo 93

Richiamo norme vigenti ed abrogazione precedenti disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e nella normativa tutta, anche regionale, regolante la materia e già citata nel presente regolamento.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni dei precedenti.

Articolo 94

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Momo.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Responsabilità

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 – Attività di onoranze funebri

TITOLO II

Adempimenti conseguenti al decesso

Articolo 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Articolo 7 – Adempimenti conseguenti al decesso

Articolo 8 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 9 – Deposito della salma nel feretro

Articolo 10 – Verifica e chiusura dei feretri

Articolo 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 12 – Identità del defunto - piastrina di riconoscimento

TITOLO III

Del trasporto funebre

Articolo 13 – Definizione di trasporto funebre

Articolo 14 – Esercizio del trasporto funebre

Articolo 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 16 – Modalità del trasporto

Articolo 17 – Orario dei trasporti e percorsi consentiti

Articolo 18 – Trasporti da e per altri comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 19 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 20 – Riti religiosi

Articolo 21 – Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 22 – Trasporto di ceneri e resti mortali

Articolo 23 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO IV

Cimiteri

- Articolo 24 – Elenco Cimiteri
- Articolo 25 – Vigilanza
- Articolo 26 – Compiti del personale di custodia
- Articolo 27 – Sepolture fuori dal Cimitero
- Articolo 28 – Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 29 – Ammissione nel cimitero
- Articolo 30 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni
- Articolo 31 – Struttura dei cimiteri
- Articolo 32 – Piano regolatore cimiteriale

TITOLO V

Inumazione e tumulazione

- Articolo 33 – Inumazione e tumulazione
- Articolo 34 – Cippo – Lapidi nei campi comuni
- Articolo 35 – Tumulazione
- Articolo 36 – Deposito provvisorio

TITOLO VI

Esumazioni ed estumulazioni

- Articolo 37 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Articolo 38 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Articolo 39 – Rimozioni di sepolture per esigenze di servizio
- Articolo 40 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Articolo 41 – Raccolta dei resti mortali
- Articolo 42 – Oggetti da recuperare
- Articolo 43 – Disponibilità dei materiali – smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

TITOLO VII

Cremazione

- Articolo 44 – Crematorio
- Articolo 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 46 – Destinazione delle ceneri
- Articolo 47 – Tumulazione delle ceneri
- Articolo 48 – Inumazione delle ceneri
- Articolo 49 – Regole generali su affidamento e dispersione delle ceneri
- Articolo 50 – Affidamento delle ceneri
- Articolo 51 – Dispersione delle ceneri
- Articolo 52 – Dispersione nei cimiteri
- Articolo 53 – Dispersione in aree naturali pubbliche e private
- Articolo 54 – Controlli
- Articolo 55 – Registri per la cremazione

TITOLO VIII

Concessioni

- Articolo 56 – Sepolture private

Articolo 57 – Durata delle concessioni
Articolo 58 – Modalità di concessione
Articolo 59 – Uso delle sepolture private
Articolo 60 – Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private
Articolo 61 – Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private
Articolo 62 – Modalità e termini di costruzione delle sepolture private
Articolo 63 – Divisioni e subentri nella titolarità della concessione
Articolo 64 – Rinuncia a sepolture individuali
Articolo 65 – Rinuncia a sepolture a tumulazione per famiglie
Articolo 66 – Natura della rinuncia
Articolo 67 – Revoca
Articolo 68 – Decadenza
Articolo 69 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 70 – Estinzione
Articolo 71 – Mappa
Articolo 72 – Annotazioni in mappa

TITOLO IX

Illuminazione votiva

Articolo 73 – Tipologia di illuminazione
Articolo 74 – Illuminazione votiva elettrica
Articolo 75 – Allacciamento e manutenzione degli impianti
Articolo 76 – Doveri dell'utente

TITOLO X

Polizia nei cimiteri

Articolo 77 – Orario
Articolo 78 – Disciplina dell'ingresso
Articolo 79 – Divieti speciali
Articolo 80 – Riti funebri
Articolo 81 – Epigrafi ed elementi collocabili sulle sepolture
Articoli 82 – Fiori e piante ornamentali

TITOLO XI

Lavori privati nei cimiteri

Articolo 83 – Accesso al cimitero
Articolo 84 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
Articolo 85 – Modalità di esecuzione dei lavori
Articolo 86 – Vigilanza

TITOLO XII

Norme transitorie e finali

Articolo 87 – Cautele
Articolo 88 – Criteri per la determinazione delle tariffe nelle concessioni cimiteriali
Articolo 89 – Ordinanze del Sindaco

Articolo 90 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 91 – Concessioni pregresse

Articolo 92 – Sanzioni

Articolo 93 – Richiamo norme vigenti ed abrogazione precedenti disposizioni

Articolo 94 – Entrata in vigore